



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhia “

Piazza Giovanni XXIII N. 5 - Tel. 016194386 Cod. Fisc. 93005210021 Cod. Mecc. VCIC803002 – Sito www.icsanthia.edu.it - E-mail : vcic803002@istruzione.it Pec. vcic803002@pec.istruzione.it
13048 SANTHIA' (VC)

REGOLAMENTO PER CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI BENI

Approvato con delibera del Cons. d'Istituto n 40 del 09/04/2020

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disciplina generale

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in comodato d'uso di dispositivi per la fruizione delle attività di didattica a distanza i favore degli allievi dell'Istituto e per il personale in caso di smart working

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per contratto di comodato, secondo la definizione datane dall'art. 1803 c.c. il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito; b) comodante: chi concede beni in comodato; comodatario: chi riceve beni in comodato; consegnatario: chi utilizza, custodisce, conserva il bene.

Art. 3 – Competenze del Direttore SGA nella gestione del materiale inventariato

Il Direttore S.G.A., per quanto di competenza, predispone il contratto e verificherà se il bene sia provvisto di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, alla scadenza del termine stabilito nel contratto o comunque nelle ipotesi contemplate dalla legge per la restituzione, il DSGA, che ha curato l'istruttoria, inviterà il comodatario a provvedere alla restituzione del bene e curerà le operazioni connesse al ritiro dello stesso.

TITOLO II

CONDIZIONI DEL COMODATO D'USO GRATUITO

Art. 4 - Oggetto

La parte comodante cederà in comodato d'uso al comodatario che accetta PC portatile / tablet, stampante o comunque il bene ceduto in comodato, identificato con il numero di Inventario

Art. 5 - Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene, indicato nel contratto di comodato d'uso, con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell'apprendimento, o per eseguire pratiche amministrative se trattasi di personale, e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene. Nella custodia, conservazione e uso del bene, il comodatario impiega la diligenza di cui all'art. 1176 c.1 del codice civile e si impegna rimborsare alla scuola il valore del tablet in caso di

smarrimento a qualsiasi titolo esso avvenga o in caso di danneggiamento per incuria; l'uso del tablet è personale e lo stesso non potrà essere ceduto o prestato a terzi; in ogni caso il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per l'uso improprio del bene, per l'uso di terzi o per danni causati a terzi.

Art. 6 - Stato di conservazione

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

Art. 7 - Durata

La durata del comodato è convenuta fino al termine specificato dal contratto di comodato d'uso comunque fino a quando viene ravvisata la necessità di utilizzo del bene.

Art. 8 - Risoluzione anticipata

Nel caso di mancato proseguimento degli studi dell'alunno presso l'Istituto Comprensivo S. Ignazio da Santhià di Santhià, il contratto di comodato si considererà risolto e il comodatario si impegna a restituire il bene immediatamente contestualmente alla richiesta di trasferimento/ritiro.

Così pure nel caso si tratti di personale che non presti più servizio presso l'Istituto di cui sopra

Art. 9 - Restituzione

Decorsa la durata prevista dal contratto, il comodatario si impegna a restituire il bene all'Istituto nello stato in cui gli è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso; eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. Il comodatario si impegna a restituire il bene entro 5 giorni dalla richiesta del comodante secondo le modalità che dallo stesso verranno stabilite. Dell'avvenuta restituzione il comodante rilascerà formale attestazione, previa verifica dell'integrità del bene.

Art. 10 - Responsabilità del comodatario

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all'Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Art. 11 - Spese

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l'Istituto Comprensivo S. Ignazio da Santhià di Santhià avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene.

Art. 13 - Rinvio

Il contratto di comodato sarà a titolo gratuito e ad esso si applicheranno le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 14 - Foro competente

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del contratto di comodato d'uso, sarà competente in via esclusiva il foro di Vercelli.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il comodatario dichiarerà di aver letto e di accettare integralmente il contratto di comodato d'uso.